

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 34/2017

istanza n. 58 (art. 104 ter.9 lf)

Il giudice delegato

in relazione all'istanza del curatore, osserva quanto segue.

1. In base all'art. 104 ter.9 lf, il controllo giudiziario in merito al programma di liquidazione non riguarda la sua formazione, ma l'esecuzione. Si tratta cioè, come correttamente osservato in sede dottrinale, di un controllo della liquidazione, sul piano esecutivo, da effettuarsi in concreto atto per atto.

La norma infatti impone al giudice delegato di autorizzare *l'esecuzione degli atti* che siano *conformi* al programma, come eventualmente integrato ex art. 104 ter.6 lf.

Sicché il g.d. deve verificare, volta per volta, che l'atto di liquidazione oggetto dell'istanza del curatore sia legittimo e trovi corrispondenza nella parte del programma di liquidazione concretamente interessata.

Naturalmente il programma, o il suo supplemento, dev'essere preventivamente approvato dal comitato dei creditori, cui competono in via esclusiva le scelte di merito (ad es. di convenienza e opportunità) correlate alla liquidazione.

2. Pertanto, per compiere volta per volta i singoli atti liquidatori, il curatore deve proporre (volta per volta) un'istanza ex art. 104 ter.9 lf nella quale:

- sia illustrato esplicitamente (nell'istanza stessa, non per rinvio a documenti come l' 'avviso di vendita' o il 'regolamento di vendita') l'atto liquidatorio da compiere, nei suoi elementi essenziali; infatti ai fini del decreto ex art. 104 ter.9 lf è superfluo riportare l'intero contenuto dell' 'avviso di vendita' o del 'regolamento di vendita', perchè il g.d. deve semplicemente controllare che il singolo atto liquidatorio da compiere – atto che va descritto dal curatore nei suoi elementi essenziali – sia legittimo e conforme alle previsioni del programma di liquidazione;
- sia riportata 'in virgolettato' la parte di programma interessata, cosicché il g.d. possa verificare con immediatezza la conformità dell'atto liquidatorio da compiere rispetto al programma (o al suo supplemento).

3. Sulla base di tali criteri, vi sono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione ex art. 104 ter.9 lf.

p.q.m.

- autorizza l'attuazione della vendita competitiva della quota immobiliare (1/3) descritta nell'istanza, alle condizioni ivi illustrate.

Treviso, 7.4.2023

Il giudice delegato
dr. Lucio Munaro